**CONGRDO PARENTALE – BONUS BABY SITTER E PERMESSI RETRIBUITI**

**CONGEDO PARENTALE**

E’ stato prorogato a 30 giorni il [**congedo parentale straordinario**](https://quifinanza.it/lavoro/congedo-parentale-domanda-anche-con-un-genitore-in-smart-working/366816/) fino al 31 luglio 2020. Lo stabilisce una norma contenuta nel DL Rilancio che aumenta da 15 a 30 giorni i permessi fruibili dai genitori con figli fino a 12 anni.

In alternativa al congedo, i genitori potranno continuare a chiedere il voucher per l’acquisto di servizi baby sitting con un importo che passa da 600 a 1.200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato, e personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e potrà essere impiegato anche per pagare l’iscrizione a oratori e centri estivi. Ci saranno, inoltre, altri 1[**2 giorni di permessi mensili**](https://quifinanza.it/lavoro/legge-104-proroga-a-12-giorni-per-i-mesi-di-maggio-e-giugno/379623/) per assistere i disabili ai sensi della legge 104/1992 da fruire a maggio e a giugno.

**Congedo parentale speciale, come funziona**

Il congedo parentale straordinario è attivo dallo scorso 5 marzo, cioè da quando sono state adottate misure di contenimento per la diffusione del coronavirus a livello nazionale e sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di un congedo speciale Inps, in aggiunta a quello ordinario, di 15 giorni per chi ha figli**fino a 12 anni di età.** Spetta per 30 giorni e potrà essere utilizzato, **anche non continuativamente,** fino al 31 luglio 2020.

**Indennità e requisiti**

L’indennizzo da parte dell’Inps per il genitore è nella misura del **50% della retribuzione** di riferimento con relativa contribuzione figurativa. Il congedo spetta anche per i figli di età compresa tra 12 e 16 anni ma in tal caso non è prevista l’erogazione della relativa indennità economica (né il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici). In quest’ultimo caso è fatto divieto per il datore di lavoro di procedere al licenziamento del genitore assente con garanzia della conservazione del posto di lavoro.  
Stesso congedo è previsto in favore dei genitori, anche affidatari, con figli sino a 12 anni (oppure a prescindere dall’età in presenza di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali) lavoratori:

* iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps con riconoscimento di un’indennità giornaliera del 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell’indennità di maternità;
* autonomi iscritti all’Inps con riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.

**Quanto dura il congedo**

La durata del congedo, con l’entrata in vigore del decreto Rilancio passa a **30 giorni** e la fruizione, oggi possibile fino al perdurare dello stop delle lezioni, arriverà sino al 31 luglio 2020. Resta confermato, inoltre, che la fruizione del congedo spetta **in via alternativa da uno solo dei genitori** per nucleo familiare, a patto che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione ad esempio) o disoccupato o non lavoratore.  
Nel caso di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni di assistenza, il congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori (dipendenti o autonomi o parasubordinati) a prescindere dall’età del figlio.

**Come richiedere il congedo parentale straordinario**

I genitori che vogliono richiedere il congedo parentale straordinario devono presentare un’[**apposita domanda all’Inps**](https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53541). La domanda va presentata attraverso il sito ufficiale dell’Inps, in modalità telematica.

**BONUS BABY SITTER**

Funzionerà come il precedente bonus istituito dal Cura Italia, ma con due importanti novità: avrà il doppio del valore (**1200 euro** invece di 600) e potrà essere utilizzato anche per l’**iscrizione ai centri estivi**. Il **bonus baby sitter** previsto dal Decreto rilancio è rivolto ai **genitori con bambini fino a 12 anni** che potranno richiedere 1200 euro per pagare una “tata” che si occupi dei figli nell’orario di lavoro. Bonus raddoppiato anche per chi lavora nella sanità o nelle forze dell’ordine, che riceverà 2000 euro anziché 1000.

Il bonus baby sitter può essere erogato anche “per la comprovata **iscrizione ai centri estivi**” e a tutti i servizi educativi per l’infanzia e la prima infanzia. I genitori di figli di età non superiore ai 12 anni potranno anche usufruire di un **congedo parentale pagato al 50%** per un periodo pari fino a **30 giorni**, consecutivi o frazionati.

**Le domande possono essere presentate in via telematica attraverso il portale web dell’Inps**. Ecco come funziona il bonus Inps 2020, come fare domanda e i requisiti necessari.

**Chi può richiederlo**

Il bonus Inps 2020 per i servizi di baby sitting spetta ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi, ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio biomedico, ai tecnici di radiologia medica, agli operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

**I requisiti necessari**

Per ottenere il bonus occorrono alcuni requisiti:

* il minore non deve aver compiuto 12 anni alla data del 5 marzo;
* il genitore beneficiario dell’agevolazione deve convivere con il minore;
* nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito;
* nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato o non lavoratore;
* il richiedente non deve usufruire del congedo parentale.

**Come presentare la domanda**

Come ha chiarito l’Inps, per richiedere il contributo occorre presentare la domanda bonus baby sitter all’Inps attraverso una fra queste modalità:

* online, attraverso l’applicazione web disponibile sul portale web dell’Inps. Per facilitare l’accesso della domanda online si può accedere al modulo telematico direttamente dalla home page del sito Inps;
* rivolgendosi al Contact Center Inps, contattando il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o, da rete mobile, il numero a pagamento 06 164.164;
* rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai patronati.

**PERMESSI RETRIBUITI: LEGGE 104**

Il “Decreto Rilancio” ha **raddoppiato anche i 12 giorni mensili di permesso**aggiuntivi previsti dal “Decreto Cura Italia” per l’assistenza ai familiari disabili, **portandoli a 24**. Tali permessi, però, dovranno essere necessariamente utilizzati **nei mesi di maggio e di giugno 2020**.

Si ricorda che le**modalità di richiesta** delle giornate di permesso variano a seconda che il lavoratore sia già in possesso di provvedimento di autorizzazione o meno:

* **il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione** ai permessi in corso di validità non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
* **il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione** in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni;
* **i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità** da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili;
* **per i lavoratori del settore pubblico** le modalità di fruizione dei permessi sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, quindi la richiesta non deve essere presentata all’INPS ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.